



*ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΕΤΙΑΣ*  
*COMUNITÀ STORICA DEI GRECI ORTODOSSI IN VENEZIA*

**REGOLAMENTO INTERNO PER LA COMUNITA' DEI GRECI**  
**ORTODOSSI IN VENEZIA-2023**

**PREMESSA**

Il presente Regolamento Interno (RI) ha lo scopo di integrare e, ove possibile, rendere lo Statuto della Comunità vicino alla realtà recente della sua storia, soprattutto tenendo conto che essa non possiede più un proprio patrimonio avendolo trasferito allo Stato Ellenico (con delibera del Capitolo Generale in data 06.02.1949 (perfezionata con l'atto di trasferimento di beni n.° 3570 di repertorio, n.° 982 di racc. Notaio dr. Paolo Alfredo Emma di Venezia e successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 3 Agosto 1953, registrato alla Corte dei Conti il 9 Settembre 1953 al Registro n.° 46 Esteri foglio 279) per la creazione dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post Bizantini in Venezia. La Comunità sopperisce ai propri bisogni annuali mediante somme approvate dall'Assemblea Generale che le vengono rimesse dall'Istituto Ellenico sopra citato, in forza dell'impegno che lo Stato Ellenico ha assunto nell'atto di donazione sopracitato, ossia ad integrare le entrate della Comunità nella misura necessaria per il conseguimento dei propri scopi istitutivi.

Sono stati eliminati tutti gli articoli del RI che sono identici ad articoli dello Statuto della Comunità, in quanto il riferimento maestro rimane lo Statuto stesso. Ad esso si fa riferimento per ogni questione non riportata nel presente Regolamento.

**Art. 1°**

La Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia, esplicitando quanto riportato negli art.1 e 2 del proprio Statuto, si adopera, anche con risorse umane ed economiche proprie, per la diffusione della lingua e della cultura greca nel Veneto, per esempio istituendo corsi di neogreco, stipulando convenzioni e accordi con le scuole e istituzioni didattiche greche e italiane di ogni ordine e grado, favorendo gli scambi culturali e di collaborazione con lo Stato Greco, le altre Comunità Elleniche in Italia e istituzioni italiane filoelleniche e le organizzazioni della diaspora greca all'estero.

## **Art. 2°**

Possono far parte della Comunità in qualità di membri o confratelli raggiungendo tutte le cariche sociali, salvo diversamente disposto in seguito, persone ortodosse battezzate col rito ortodosso di sesso maschile o femminile, incensurate, di buona condotta, che professino il culto Greco Ortodosso Orientale, che appartengano a famiglie di origine greca, che abbiano superato i diciotto anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che abbiano residenza stabile nel Veneto da almeno 3 anni e contribuiscano alle spese della Comunità col pagamento della tassa annua detta "Luminaria". Sono fatti salvi, comunque, i diritti di appartenenza alla Comunità dei confratelli ad oggi iscritti alla stessa. Non possono far parte della Comunità gli studenti greci residenti nel Veneto presenti per motivi di studio anche se per più di tre anni.

La qualifica di confratello cessa.

- a) con la morte
- b) in caso di condanna per atti disonorevoli
- c) qualora l'interessato abbia trasferito il suo domicilio e/o residenza fuori dal Veneto
- d) quando lo chiede lui stesso per iscritto
- e) se nelle more del pagamento della luminaria da 3 anni.

Il confratello per poter partecipare all'Assemblea Ordinaria (Capitolo Generale) e alle Assemblee Straordinarie ed esercitare i suoi diritti (votare, eleggere ed essere eletto) deve essere in regola con la luminaria di eventuali anni precedenti e dell'anno in corso. All'inizio di ogni anno il segretario invita i confratelli a versare la luminaria.

Si decide di considerare anno zero l'anno 2020 e quindi un membro in pendenza da più anni per poter essere in regola deve versare la luminaria dall'anno 2020 in poi. Viene incaricata la Consulta di stabilire l'importo annuo della luminaria.

## **Art. 3°**

Durante le riunioni dell'Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) possono essere presenti solo i membri della Comunità in regola con la luminaria, eventuali rappresentanti ufficiali della Federazione CCEI, membri onorari della Comunità o altre persone invitate dalla Consulta a parteciparvi.

Non possono eleggere ed essere eletti i confratelli che stanno usufruendo del sussidio ordinario o straordinario, i confratelli retribuiti come dipendenti in qualsiasi modo dalla Comunità, e i confratelli che sono collaboratori della Comunità ad esclusione di chi presta la sua opera alla e per la Comunità in modo occasionale e comunque per un compenso all'anno non superiori a 500,00 euro.

## **Art. 4°**

Il Capitolo generale si riunisce due volte all'anno in via ordinaria per gli adempimenti relativi al bilancio.

In via straordinaria sempre quando sia convocato dalla Consulta mediante inviti contenenti l'ordine del giorno, spediti con lettera raccomandata o PEC al domicilio di ogni confratello almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Nella lettera di

convocazione del Capitolo, sia in via ordinaria che straordinaria, viene indicata la data e l'ora della prima convocazione nonché la data e l'ora di una eventuale seconda convocazione.

I confratelli non possono farsi rappresentare per delega, eccetto per gravi motivi di salute allegando certificato medico che lo comprova. Senza la certificazione medica che attesta l'impossibilità di partecipazione la delega non è valida. E' facoltà di qualsiasi confratello verificare la correttezza della certificazione prodotta. Il numero massimo di deleghe per confratello è pari a 1 (una).

### **Art. 5°**

La procedura delle adunanze, oltre a quanto previsto dallo Statuto, è regolata come segue. Mancato il numero legale della prima convocazione o la presenza del Presidente, l'adunanza è dichiarata deserta e si procede alla seconda convocazione. Raggiunto il numero legale, il Presidente, o in sua assenza il Vice presidente più anziano, dichiara aperta l'adunanza e chiama a scrutatori due confratelli. Gli scrutatori possono, terminata la votazione per un incarico, dimettersi se vogliono candidarsi per un successivo incarico e quindi vanno sostituiti.

Non possono essere eletti i confratelli fisicamente non presenti al Capitolo Generale.

Nella votazione per la nomina del Guardian Grande, a primo scrutinio, l'eletto deve riportare almeno i due terzi dei voti dei votanti; se dopo due votazioni nessuno consegue tale maggioranza, si procede a ballottaggio fra i due che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità è proclamato il più anziano. I vicari e i deputati sono eletti a maggioranza semplice e in caso di parità è proclamato eletto il più anziano.

### **Art. 6°**

Il governo interno della Comunità spetta alla Consulta, nominata dal Capitolo Generale tra i confratelli con le modalità precedentemente indicate; essa costituisce il Consiglio Amministrativo della Comunità ed è composta dal Guardian Grande o Presidente, da due Vicari che con lui formano la Presidenza o Banca e da quattro deputati.

Il Presidente e la Consulta durano in carica un anno e il Presidente è rieleggibile consecutivamente fino a otto (8) anni. Le eventuali dimissioni del Presidente o della Banca coinvolgono l'intera Consulta e in tal caso deve essere convocata l'Assemblea per l'elezione di una nuova Consulta entro e non oltre 30 giorni dalle dimissioni. Nel caso che ci sia un posto vacante di Vicepresidente o deputato (per dimissioni o altro), e non c'è un suo sostituto (supplente) si attende la seguente Assemblea Ordinaria per eleggere il suo sostituto. Se il Presidente è dimesso, o con la Banca dimessa, né il Membro effettivo né il suo regolare sostituto possono partecipare al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Ellenico. Tale impossibilità va tempestivamente comunicata all'Istituto Ellenico per iscritto. La responsabilità della redazione della lettera e la firma nonché l'immediata comunicazione prima citata spettano al Cancelliere della Comunità.

## **Art. 7°**

Quanto spetta esplicitamente e dettagliatamente dallo Statuto ai vari Organi della Comunità (Consulta, Assemblea Generale, Banca, ecc.) in nessun modo può essere delegato o espletato da altri Organi della Comunità stessa diversi da quello preposto.

## **Art. 8°**

Il Guardian Grande, oltre a quanto previsto dallo Statuto, rappresenta la Comunità nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e post Bizantini. Il suo sostituto, che verrà comunicato per iscritto all'Istituto Ellenico e alle Autorità Elleniche per le azioni di competenza, potrà essere esclusivamente Membro della Consulta in vigore scelto in seguito a votazione interna.

## **Art. 9°**

Tutti i membri della Comunità hanno libero accesso, dietro apposita richiesta, a tutti i documenti della Comunità (documentazione protocollata in ingresso e in uscita, verbali della Consulta e del C. d. A. dell'Istituto Ellenico ecc) ad eccezione di quelli che la Consulta con sua delibera possa considerare "riservati" e ai quali possono avere accesso, oltre al Segretario, solo i membri della Consulta. È vietato ai membri fotocopiare e/o fotografare la documentazione di cui sopra.

## **Art. 10°**

Fermo restando quanto riportato dall'art.22 dello Statuto, all'esercizio o ministero del culto, per motivi anche di ristrettezza economica, può essere ordinato un solo cappellano che non può ricoprire contemporaneamente la carica di "Protosinghellos" della Metropolia Ortodossa d'Italia o qualsiasi altro incarico.

## **Art. 11°**

Ai soccorsi di beneficenza, intesi come sussidi ordinari e straordinari e non come aiuti economici una tantum, della Comunità possono essere ammessi soltanto individui poveri membri della Comunità.

Degli ammessi alla beneficenza è redatto un elenco che sarà conservato, a disposizione di chiunque lo richieda, nella cancelleria.

## **Art. 12°**

La Comunità aiuta i suoi Membri caduti in povertà sia intervenendo presso le sedi opportune per la concessione loro di abitazione gratuita, sia con sussidi continuativi per non oltre un anno, a meno che non vengano rinnovati con apposita deliberazione. Si concedono pure in via straordinaria sussidi continuativi per non più di due volte all'anno. La Consulta mantiene il diritto di richiedere a chi presenta domanda di sussidio ordinario o straordinario tutta la documentazione, a sua discrezione, necessaria per verificare lo stato di povertà del richiedente.

### **Art. 13°**

I provvedimenti relativi alla beneficenza sono presi per deliberazione dalla Consulta, tranne in caso di urgenza e per somme non superiori a duecento euro, nei quali casi provvede la Banca.

### **Art. 14°**

Sede ufficiale della Comunità è la cancelleria alla quale è preposto un cancelliere, che può essere assistito in caso di bisogno da un vice cancelliere. Questi impiegati debbono essere confratelli, e conoscere: i principi di amministrazione, l'italiano, il greco e la ragioneria. In assenza di candidati idonei tra i confratelli, si riserva la facoltà di ammettere candidature esterne alla Comunità. Ricevono gli ordini dal Guardian Grande e senza il permesso di lui non possono assentarsi dall'ufficio. Il cancelliere gode di un trattamento adeguato alle sue funzioni.

### **Art. 15°**

Il Cancelliere (Segretario) è capo del personale laico retribuito, ha in consegna l'archivio di stato civile che tiene aggiornato, il Libro dei confratelli, il Ruolo dei nazionali poveri e tiene la contabilità. Esige il pagamento delle luminarie e di ogni altro importo dovuto alla Comunità versandone l'importo al conto corrente della stessa; vigila ed esegue nei termini dovuti i pagamenti ai quali la Comunità deve ottemperare. Dispone di una piccola cassa per il servizio di cancelleria. Le registrazioni dei libri di contabilità devono essere da lui tenute regolarmente.

### **Art. 16°**

Il personale sia laico che ecclesiastico, assunto in via ordinaria, ottenuta la riconferma dopo sei mesi di prova, può essere licenziato dalla Banca, dopo averne informato la Consulta, secondo le regole della normativa vigente in materia.

Il provvedimento relativo deve essere preceduto da invito all'impiegato a produrre alla Comunità le giustificazioni e i chiarimenti che ritiene nel suo interesse.

I provvedimenti disciplinari ordinari, come il richiamo, la censura, la sospensione dello stipendio fino ad un mese, sono di competenza della Banca.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, si rimanda alla normativa vigente.

### **Art. 17°**

La Banca conchiude e, rappresentata dal Guardian Grande, stipula i contratti. Per quelli di valore superiore ai 1.000,00€ è richiesta l'approvazione della Consulta.

## **DISPOSIZIONE FINALE**

Il presente Regolamento è entrato in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Capitolo Generale avvenuta il 6 novembre 2022.